



Direzione Ambiente Salute e Qualità della Vita

COMUNE DI TARANTO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

Approvato con delibera di C.C. n° 55 del 27.03.2018

Indice

TITOLO I . PRINCIPI GENERALI

Art. 1 . Oggetto del Regolamento

Art. 2 . Principi e finalità

Art. 3 . Competenze del Sindaco

Art. 4 . Tutela degli animali e Garante degli animali

TITOLO II . DEFINIZIONE ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 5 . Ambito di applicazione

Art. 6 . Inclusioni

TITOLO III . DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 7 . Detenzione di animali

Art. 8 - Maltrattamento di animali

Art. 9 . Cattura, detenzione e commercio di fauna autoctona

Art. 10 . Abbandono di animali

Art. 11 . Avvelenamento di animali

Art. 12 - Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere anti attraversamento, cartellonistica

Art. 13 - Detenzione di cani od altri animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata

Art. 14 - Detenzione di animali nelle abitazioni

Art. 15 - Trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli

Art. 16 - Vendita di animali vivi e morti. Toelettatura

Art. 17 . Mercati, mostre, fiere, esposizioni

Art. 18 - Divieto di accattonaggio con animali

Art. 19 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.

Art 20 - Spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali

Art. 21 – Criteri per il mantenimento degli animali nei circhi

Titolo IV - CANI

Art. 22 . Identificazione e registrazione dei cani

Art. 23 - Attività motoria e rapporti sociali

Art. 24 - Divieto di detenzione a catena

Art. 25 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

Art. 26 - Aree e percorsi destinati ai cani

Art. 27 - Accesso negli esercizi,uffici e mezzi pubblici

Art. 28 - Obbligo di raccolta degli escrementi

Art. 29- Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale

Art. 30 . Canile Sanitario e Rifugi

Art. 31 - Cantieri

Art. 32 - Detenzione dei cani da guardia

Art. 33 - Obbligo degli allevatori, possessori e venditori di cani a scopo di commercio

Art. 34 - Documenti da portare al seguito

TITOLO V - GATTI

Art. 35- Definizione dei termini usati nel presente titolo

Art. 36- Status dei gatti liberi e delle colonie feline

Art. 37- Compiti dell.Azienda Sanitaria

Art. 38. Sterilizzazione

Art. 39- Detenzione dei gatti di proprietà

Art. 41- Colonie feline e gatti liberi

Art. 41- Censimento delle colonie feline e dei gatti liberi sul territorio

Art. 42 - Attività di cura delle colonie feline e dei gatti liberi

Art. 43- Alimentazione dei gatti

Art. 44- Cantieri

Art. 45- Custodia gatti vaganti

TITOLO VI RODITORI LAGOMORFI E MUSTELIDI D’AFFEZIONE

Art. 46 – Modalità di detenzione e misure delle gabbie.

TITOLO VII . VOLATILI

Art. 47- Detenzione di volatili

Art. 48 .Tutela dei volatili ornamentali

Art. 49- Della popolazione di colombi

TITOLO VIII . ANIMALI ACQUATICI

Art. 50 - Detenzione di specie animali acquatiche

Art. 51- Dimensioni e caratteristiche degli acquari.

TITOLO IX PICCOLA FAUNA

Art. 52 – Piccola Fauna

TITOLO X . FAUNA SELVATICA ED ESOTICA

Art. 53- Fauna selvatica

Art. 54 - Fauna esotica

TITOLO XI – EQUIDI

TITOLO XII CANILI

Art. 55 - Cessione del proprio cane al canile comunale

Art 56- Adozioni, sterilizzazioni, modalità di detenzione.

TITOLO XIII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 57 - Sanzioni.

Art. 58 - Sanzioni

Art. 59 – Vigilanza

Art. 60 - Danni al Patrimonio Pubblico

Art. 61 - Collaborazione con Associazioni, servizi veterinari e privati

Art. 62 - Integrazioni e modificazioni.

Art.63 - Incompatibilità ed abrogazione di norme

TITOLO I . PRINCIPI GENERALI

Art. 1 . Oggetto del Regolamento

Il Comune di Taranto attraverso il presente regolamento intende promuovere il benessere e la tutela degli animali presenti nel proprio territorio secondo i principi e gli indirizzi fissati dalle leggi nazionali e regionali, favorendo e diffondendo i principi di convivenza con la specie umana quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente.

Art. 2 . Principi e finalità

1. Il Comune di Taranto, in linea con la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali, proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'UNESCO a Parigi, e con la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia di Strasburgo del 1987, riconosce alle specie animali non umane diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.

2. Il Comune individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli.

3. Il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi previste. A tal fine la Civica Amministrazione promuove l'informazione e la sensibilizzazione della cittadinanza attraverso campagne educative e pubblicazioni intese ad aumentare la conoscenza degli animali urbanizzati e delle loro abitudini per una giusta e sana convivenza fra specie umana e fauna urbana.

3. Il Comune di Taranto, al fine di garantire il benessere e la cura dei randagi sul territorio riconosce l'attività benemerita dei cittadini che si adoperano volontariamente e gratuitamente per la cura ed il sostentamento dei randagi.

4. Il Comune di Taranto, in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.

5. Il Comune, allo scopo di favorire l'affidamento degli animali che vivono presso le proprie strutture ricettive e/o quelle convenzionate, organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate ad incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo.

6. Il Comune si impegna a favorire programmi di preparazione di cani per i disabili e l'utilizzazione degli animali da compagnia ai fini della pet-therapy, effettuati da parte di persone e/o associazioni con cognizioni e competenze specifiche.

7. Il Comune, in collaborazione con le Associazioni Animaliste e Protezioniste e allo scopo di favorire il mantenimento del rapporto affettivo uomo-animale, e di tutela del benessere animale all'interno dei box dei canili municipali, promuove politiche e iniziative volte a contenere o evitare la procreazione indesiderata degli animali.

Art. 3 .Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.

2. In particolare, in applicazione della Legge 11/2/1992 n° 157, il Sindaco esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.

3. Il Sindaco, nell'ambito delle leggi vigenti, esercita il diritto di proprietà verso le specie animali escluse dall'elenco di quelle cacciabili, presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio del Comune.

4. Al Sindaco, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

5. Il D.P.R. n. 320 dell'8/2/1954 più specificamente per ciò che riguarda gli animali domestici per eccellenza, i cani, stabilisce che " I Comuni devono provvedere al servizio di cattura dei cani e tenere in esercizio un canile per la custodia dei cani e per l'osservazione di quelli sospetti".

6. La legge n. 281 del 14/8/1991, ancor più nel merito, all'articolo 4 stabilisce che "I Comuni, singoli o associati e le comunità montane, provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tal fine dalla Regione. I servizi comunali e i servizi veterinari delle Asl si attengono, nel trattamento degli animali, alle disposizioni di cui all'articolo 2".

7. La LR Puglia 12/95 prevede che le funzioni di vigilanza sul trattamento degli animali, la tutela igienico-sanitaria degli stessi, nonché i controlli connessi all'attuazione della presente legge sono attribuiti ai Comuni, che li esercitano mediante le Unità sanitarie locali.

8. La LR Puglia 26/06 all'art 2 prevede che le autorità sanitarie locali possano disporre la reimmissione sul territorio di provenienza degli animali sottoposti a preventivo intervento di sterilizzazione.

Art. 4 . Tutela degli animali e Garante per la tutela degli animali

1. Il Comune di Taranto si adopera a diffondere e promuovere la tutela dei diritti attribuiti agli animali dalle leggi vigenti, denunciando e perseguendo ogni manifestazione di maltrattamento e di crudeltà verso gli stessi, riconoscendo validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.

2. L'amministrazione comunale, tramite il Servizio randagismo della Direzione Ambiente, la Polizia Municipale e le altre Forze dell'Ordine, controlla il rispetto dei diritti degli animali, attua l'attività conseguente alle politiche per i diritti degli stessi e vigila sulla attuazione del presente Regolamento, oltre che sul rispetto della normativa vigente in materia di benessere animale, anche a seguito degli accertamenti svolti dagli Organi competenti e delle segnalazioni di cittadini e associazioni di volontariato animalista e volontariato zoofilo.

In linea con i principi generali di cui al presente Regolamento, in un'ottica di tutela degli animali e di valorizzazione dei rapporti intercorrenti tra specie umana e animale viene istituita la figura del Garante per la tutela degli Animali con le seguenti funzioni:

- Affermare e difendere tutti i principi e i valori fondamentali che riguardano il benessere, la protezione e la dignità degli animali.
- Interagire con le associazioni attive nel campo della protezione degli animali per proposte e suggerimenti.
- Intrattenere rapporti di scambio, studio e ricerca con organismi operanti nell'ambito della tutela e della salvaguardia degli animali.
- Implementare i progetti e le campagne di sensibilizzazione volte ad educare i cittadini ad un corretto rapporto con gli animali, campagne volte a contrastare il diffuso fenomeno dell'abbandono, progetti per migliorare l'esistenza degli abitanti non umani e di prevenzione e lotta ai maltrattamenti.

Tale figura verrà individuata previa procedura di avviso pubblico, e nominata con Decreto Sindacale e sarà:

- a) designato tra coloro che siano esperti di riconosciuta e comprovata esperienza, competenza e professionalità nella materia dei diritti degli animali;
- b) il Garante dura in carica per tutto il mandato del Sindaco, salvo revoca da parte dello stesso;
- c) il Garante, non può esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza legata al settore nè essere amministratore di Enti Pubblici o Privati e la sua nomina non può essere cumulata ad altre cariche a carattere elettivo;
- d) la carica di Garante è incompatibile, altresì, con impieghi nella Pubblica Amministrazione, per la qual cosa, coloro che si trovano nella predetta condizione, all'atto dell'accettazione della nomina, devono far cessare le cause di incompatibilità, secondo le procedure previste dalla legge;
- e) il Garante per la Tutela degli Animali non percepisce alcuna indennità o compenso, svolgendo la sua attività a titolo completamente gratuito;
- f) il Garante per la tutela degli animali svolgerà le seguenti funzioni:
 - g) ricevere segnalazioni e reclami di chiunque venga a conoscenza di atti o comportamenti lesivi dei diritti degli animali, vigilando sulla corretta applicazione delle normative legislative e regolamentari in materia di diritti degli animali;
 - h) denunciare o segnalare all'Autorità Giudiziaria fatti o comportamenti, relativi agli animali, configurabili come reati, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o causa delle sue funzioni;
 - i) promuovere campagne di sensibilizzazione e di informazione in materia di tutela dei diritti degli animali, curando la conoscenza delle norme statali, regionali, dell'Unione Europea ed internazionali nonché delle disposizioni regolamentari comunali che regolano la fattispecie e delle relative finalità, con particolare riferimento alle scuole di ogni ordine e grado;
 - j) educare i cittadini ad un corretto rapporto tra l'uomo e gli altri animali, al precipuo scopo di prevenire l'abbandono degli animali domestici e per incentivarne le adozioni;
 - k) segnalare alla Giunta ed al Consiglio Comunale l'opportunità di adottare provvedimenti richiesti dall'osservazione e dalla valutazione delle reali condizioni degli animali, anche alla luce dell'adeguamento alle norme statali, regionali o dell'Unione Europea;
 - l) formulare proposte per la elaborazione di progetti intesi a migliorare le condizioni di vita degli animali;
 - m) supportare l'attuazione di linee guida per lo sviluppo di azioni e politiche finalizzate alla tutela degli animali;
 - n) richiedere interventi di prevenzione e repressione degli abusi sugli animali e controlli sul territorio al Servizio Veterinario dell'A.S.L., alla Polizia Municipale, alle Guardie Zoofile Volontarie, alle Guardie Ambientali Volontarie, al Corpo Forestale dello Stato e alle Guardie Provinciali, e a tutti gli altri Enti preposti;
 - o) collaborare con il Servizio Veterinario dell'A.S.L. per ogni situazione che dovesse rendersi necessaria in tema di vigilanza sull'azione finalizzata alla lotta ai maltrattamenti nei confronti degli animali;
 - p) interagire con le Associazioni attive nel campo della protezione degli animali dalle quali raccoglierà proposte e suggerimenti;
 - q) sollecitare e dare impulso ad indagini da parte di Polizia Municipale, A.S.L. ed altri Enti competenti, per quanto concerne violazioni di leggi e regolamenti inerenti alla tutela degli animali;
 - r) affermare e difendere tutti i principi ed i valori fondamentali che riguardino il benessere e la protezione degli animali;
 - s) intrattenere rapporti di scambio, studio e ricerca con organismi operanti nell'ambito della tutela e della salvaguardia degli animali;

- t) richiedere la costituzione di parte civile, nei modi e nelle forme previsti dalla legge, nei giudizi concernenti i reati di uccisione, di maltrattamento e di abbandono di animali, di cui agli artt. 544-bis, 544-ter e 727 del Codice Penale;
- u) predisporre, annualmente, un relazione sull'attività svolta e sulle condizioni degli animali nel territorio comunale nonchè sull'attuazione dei relativi diritti, da trasmettere al Sindaco entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce;
- v) implementazione di progetti e campagne di sensibilizzazione volte ad educare i cittadini ad un corretto rapporto con gli animali, campagne volte a contrastare il diffuso fenomeno dell'abbandono, progetti per migliorare l'esistenza degli abitanti non umani e di prevenzione e lotta ai maltrattamenti;
- w) segnalare alla Giunta e al Consiglio l'opportunità di adottare provvedimenti e, dunque, formulare proposte concrete supportando l'attuazione di linee guida per lo sviluppo di azioni finalizzate alla tutela degli animali;
- x) coinvolgere attivamente le Associazioni animaliste mediante la convocazione periodica di tavoli tecnici di confronto

TITOLO II . DEFINIZIONE ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 5 . Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Taranto.

2. Le norme previste dai successivi articoli 7, 8 e 9 (detenzione di animali, maltrattamento di animali e cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona) devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale, che viene così definito:

la definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente regolamento, si applica a tutte le specie e razze di animali da affezione di cui alla L.14 agosto 1991 n° 281, e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà. Si riconosce altresì la qualifica di animale d'affezione o di compagnia ad ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy;

la definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1992 n° 157.

Art. 6 . Inclusioni

Le norme di tutela di cui al presente regolamento si applicano anche, così come previsto dalla L.189 del 2004:

- a) alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali o ad esso connesse;
- b) alle attività di studio e sperimentazione inerenti anche la vivisezione;
- c) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
- d) alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia.

TITOLO III . DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 7 . Detenzione di animali

1. Chiunque è detentore di un animale da compagnia o convive con un animale da compagnia o abbia accettato di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e razza ed in particolare:

- a) rifornirlo di cibo ed acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
- b) garantire un ricovero adeguato all'animale al riparo dalle intemperie, come meglio specificato in seguito;
- c) assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
- d) consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
- e) prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
- f) garantire la tutela di terzi da aggressioni;
- g) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali.
- h) controllarne la riproduzione, auspicabilmente con la sterilizzazione e, se non effettuata, prendersi cura della eventuale prole.
- i) gli animali d'affezione, possono essere soppressi solo da un medico veterinario con farmaci ad azione eutanassica, previa anestesia profonda, nel caso in cui l'animale risulti gravemente ammalato e sofferente, con prognosi certificata dal medico veterinario.

2. Gli animali di proprietà e quelli a qualsiasi titolo custoditi dovranno essere accuditi ed alimentati secondo la specie, la razza, l'età e le condizioni di salute. Dovranno essere inoltre fatti visitare e curare da medici veterinari ogniqualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.

3. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa. Il privato cittadino detentore e/o possessore dell'animale e le associazioni animaliste che abbiano in affido gli animali devono impegnarsi a:

- impedire la proliferazione, salvo di fronte alla certezza di collocare idoneamente la cucciolata;
- sterilizzare i felini che lascino vagare liberi sul territorio.

4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti e/o custoditi a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze relative alle proprie caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.

Art. 8 - Maltrattamento di animali

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni normative.

2. E' vietato tenere animali in spazi angusti in condizioni di scarsa od eccessiva luminosità, eccessiva umidità, scarsa od eccessiva areazione, scarsa od eccessiva insolazione, scarsa od eccessiva temperatura, eccessivo rumore nonché privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da causare sofferenze psico-fisiche anche temporanee.

3. E' vietato tenere animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare, nel caso dei cani, la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dotata di tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa sui tre lati ed essere rialzata da terra e, ove non posta in luogo riparato dalle intemperie, dovrà essere dotata di una adeguata tettoia; non dovrà infine essere umida né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.

4. E' vietato detenere l'animale in carenti condizioni igienico-sanitarie o fatte salve specifiche necessità di cura e tutela degli animali in maniera difforme alle singole esigenze di ogni specie, anche in caso di custodia temporanea, ogni animale dovrà essere accudito e curato secondo le necessità tipiche della specie.

5. E' vietato tenere animali in isolamento e/o in condizioni tali da rendere impossibile il controllo quotidiano del loro stato di benessere psicofisico o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
6. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze fisiche e/o comportamentali, percosse, utilizzo di mezzi dolorosi, costrizioni fisiche in ambienti inadatti, angusti o poveri di stimoli che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
7. E' vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche fatte salve le necessarie autorizzazioni previste dalla legislazione vigente ed in particolare a scopo di scommesse. Sono tassativamente vietate le lotte ed i combattimenti fra animali in qualunque forma organizzati.
8. E' vietato intraprendere o promuovere forme di gioco, lotterie od intrattenimenti anche in occasione di fiere, mercati o spettacoli viaggianti, sagre, feste, mostre ecc., la cui vincita o premio sia costituita da animali vivi e comunque di regalare in tali occasioni animali vivi a qualsiasi titolo. E' parimenti vietato regalare animali vivi in omaggio a scopo pubblicitario.
9. È vietata su tutto il territorio comunale la vendita ambulante di qualsiasi animale.
10. E. vietato su tutto il territorio comunale colorare gli animali con sostanze non ufficialmente approvate; è altresì vietato detenere, esporre e vendere detti animali.
11. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei bagagliai dei veicoli a tre volumi il cui bagagliaio non è in collegamento con l'abitacolo.
12. E' vietato trasportare o detenere animali in condizioni o con mezzi tali da procurare loro, anche potenzialmente, sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei. Fatti salvi i casi di trasporto regolamentati da specifica normativa, è vietata la detenzione di animali in strutture e/o spazi troppo angusti. I mezzi di trasporto commerciali o gli appositi contenitori (gabbie, trasportini, ecc.) dovranno essere adeguati alla specie, tipo, razza e numero degli animali; tali contenitori devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni, consentire una adeguata ventilazione e ricambio d'aria nonché la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. Deve essere assicurato l'adeguato apporto idrico e nutritivo in base alle esigenze delle specie trasportate.
13. E' vietato catturare, uccidere, disturbare ed allontanare forzatamente le specie aviarie ivi compreso distruggere i siti di nidificazione durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento, ovvero porre in atto qualsiasi forma di maltrattamento.
14. E' vietato condurre o far correre animali legati al guinzaglio o liberi al seguito di mezzi di locomozione in movimento su terra ed acqua. E' consentito limitatamente alle biciclette e nelle aree verdi ed isole pedonali (parchi, giardini, ecc.) a condizione di non sottoporre l'animale ad affaticamento o sforzo. In tal caso è consigliabile l'uso della pettorina in luogo del collare ed è vietato l'utilizzo del collare a strozzo.
15. E' vietato separare i cuccioli dalla madre prima di 60 giorni e gli stessi, ai sensi della normativa vigente, devono essere identificati con l'inserimento del microchip.
16. E' vietato catturare animali vaganti se non per scopi protezionistici nei limiti e con i modi previsti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento.
17. E' vietata ogni forma di mutilazione degli animali per motivi esclusivamente estetici. Gli atti di amputazione del corpo degli animali (quali taglio di coda e orecchie, onisectomia ovvero taglio della prima falange del dito dei gatti, operazioni di recisione delle corde vocali) sono vietati quando motivati da ragioni estetiche e non curative, ovvero quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica degli stessi, salvo i casi, certificati da un medico veterinario, in cui l'intervento si renda necessario per prevenire o guarire malattie.
18. E' vietato strappare o manomettere cartelli o comunicati della Civica Amministrazione contenenti prescrizioni sugli animali, è del pari vietato affiggerne con contenuti contrastanti con le prescrizioni del presente Regolamento e della legislazione vigente in materia.
19. E' vietato l'utilizzo non autorizzato di gabbie trappola, su tutto il territorio del Comune di Taranto.

20. E' vietato su tutto il territorio del Comune di Taranto l'uso dei collari elettrici.

21. E' vietato allevare animali da pelliccia, tranne che per uso da affezione, su tutto il territorio comunale.

Art. 9 . Cattura, detenzione e commercio di fauna autoctona

1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie

appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.

2. In particolare sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie.

Art. 10 . Abbandono di animali

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona che esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

2. E' vietato a chiunque lasciare liberi o non custodire con le debite cautele cani e/o animali pericolosi di proprietà o di cui si abbia il possesso, la detenzione o la custodia.

3. E' vietato affidare la custodia di animali a persona inesperta od inidonea, ovvero condurli in luoghi inidonei al loro benessere ed alla sicurezza altrui.

4. E' vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose.

5. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 11 . Avvelenamento di animali

1. E' severamente vietato a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose e/o materiali nocivi in luoghi ai quali possano accedere animali (VDS L.R. 27 del 4.12.2003).

2. I medici veterinari, privati od operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, devono segnalare alla Civica Amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati e, ove individuato, il tipo di veleno utilizzato.

Art. 12 - Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere anti attraversamento, cartellonistica.

1. Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali da sottoporre a tutela, possono essere installati, a cura degli uffici competenti, gli idonei rallentatori del traffico.

2. In dette zone può essere installata anche apposita cartellonistica per segnalare l'attraversamento di animali che dovrà indicare, con apposita figura stilizzata, la specie di volta in volta interessata ai singoli attraversamenti.

Art. 13 - Detenzione di cani od altri animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata

1. Le recinzioni della proprietà privata, confinante con altre strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa

scavalcarle, superarle od oltrepassarle con la testa o possa mordere od arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.

Art. 14 - Detenzione di animali nelle abitazioni

1. Richiamato quanto disposto dall'articolo 2, sesto comma, del presente Regolamento ed in osservanza di quanto previsto dalla legislazione vigente, in tutti gli edifici esistenti o di nuova costruzione deve essere consentita la detenzione di animali. I regolamenti condominiali non possono contenere disposizioni che vietino la detenzione di animali. Nel caso di regolamenti preesistenti, tale disposizione è da ritenersi abrogata.
2. Gli alloggiamenti devono avere caratteristiche tali da garantire condizioni igieniche adeguate in relazione alla salute delle persone e degli animali.
3. La detenzione degli animali deve comunque assicurare la non insorgenza di inconvenienti igienico-sanitari e l'osservanza della quiete del vicinato deve avvenire nel rispetto dei limiti della normale tollerabilità ai sensi dell'articolo 844 Codice Civile.

Art. 15 - Trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli

1. Il conducente di un autoveicolo deve provvedere a che l'animale trasportato non abbia la possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo, al fine di evitare danni a terzi o a se stesso.
2. Ferme restando le norme previste dal Nuovo Codice della Strada, chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo o a terzi.
3. Il conducente deve comunque assicurare all'animale:
 - aerazione del veicolo;
 - in caso di viaggi prolungati: somministrazione di acqua, cibo e soste.
4. Deve inoltre essere vietata la esposizione ai raggi solari ed alle fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.
5. Devono comunque essere evitate durante il trasporto sofferenze all'animale.

Art. 16 - Vendita di animali vivi e morti . Toelettatura

1. Non sono consentite le attività commerciali ambulanti, inerenti la vendita diretta o indiretta di animali.
2. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di fauna esotica e selvatica, l'esercizio di vendita di animali vivi e toelettatura è soggetto alla disciplina vigente, fatto salvo ogni altro adempimento amministrativo ed il rispetto delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento di Polizia Veterinaria, delle normative nazionali e regionali, nonché delle altre normative vigenti in materia di igiene ed edilizia.
3. I locali adibiti all'attività commerciale dovranno essere aerati, idonei sotto il profilo igienico secondo le norme vigenti.
4. Gli animali, cui dovrà essere assicurato il normale benessere e le necessarie cure se malati, dovranno essere tenuti in gabbie o box adeguati, facilmente lavabili e disinfettabili, sempre puliti ed igienicamente in ordine. Lo spazio riservato agli animali deve essere idoneo alla dimensione, indole, razza e numero di esemplari. In particolare, il numero degli esemplari custoditi dovrà, per ciascuna specie, essere sempre compatibile con numero e tipologia delle strutture dedicate, censite in fase istruttoria, ad evitare situazioni di sovraffollamento. Deve comunque essere garantita libertà di movimento all'animale nonché la possibilità di assumere la posizione eretta.

5. Deve essere sempre garantito l'abbeveratoio con acqua pulita ed il cibo secondo le esigenze della specie. È vietata la somministrazione di cibo costituito da animali vivi, alla presenza o in vista di terzi estranei alla conduzione dell'attività commerciale.
6. Nelle ore notturne deve essere assicurato l'oscuramento da fonti luminose esterne e durante la chiusura infrasettimanale deve essere assicurata la somministrazione di cibo acqua e la giusta illuminazione.
7. Gli animali ammalati o sospetti dovranno essere collocati in strutture separate atte ad assicurarne l'isolamento per il periodo necessario all'espletamento dei controlli sanitari e degli interventi terapeutici del caso.
8. Tutti coloro che detengono animali a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere un registro commerciale di carico e scarico degli animali in entrata ed in uscita ed apposito registro per l'anagrafe canina su conforme modello predisposto e vidimato dal Servizio Veterinario dell'A.S.L., ai sensi della vigente normativa, che fornirà altresì indicazioni per la corretta gestione dello stesso. Il predetto registro dovrà essere costantemente aggiornato con l'indicazione dei dati riguardanti gli acquirenti degli animali venduti. I dati personali dell'acquirente saranno tutelati dal Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003.
9. Ogni animale venduto fra quelli contrassegnati da un codice identificativo obbligatorio, dovrà essere accompagnato da certificazione veterinaria attestante la buona salute dell'esemplare. Tale certificato avrà validità pari a 10gg.
10. È vietato esporre animali ammalati o debilitati. Per le femmine gravide e/o con cuccioli, dovranno essere predisposti adeguati spazi in luogo tranquillo. È vietata l'esposizione di animali nelle vetrine o all'esterno dei negozi sulla pubblica via.
11. È vietata l'esposizione di animali in vetrina. Alla presenza di raggi solari, la vetrina stessa dovrà essere munita di tenda in grado di assicurare adeguata ombreggiatura all'interno. All'interno delle strutture deve essere presente una zona rifugio ove gli animali possano sottrarsi alla vista del pubblico a loro piacimento.
12. È vietato affiancare animali appartenenti a specie competitive all'interno del negozio.
13. È vietato vendere animali ai minori di anni sedici.
14. Alle pescherie è vietato uccidere alla presenza di passanti pesci vivi tenuti in acquari o simili. Inoltre è fatto divieto assoluto mantenere in vita, in contenitori (bacinelle e simili) pesci agonizzanti.
15. È inoltre vietato detenere animali vivi, come granchi, aragoste, astici, impossibilitati a muoversi, in condizioni di sofferenza (sul ghiaccio, in numero eccedente rispetto alla capienza dell'acquario ecc.)

Art. 17 . Mercati, mostre, fiere, esposizioni

1. Sono vietate mostre fiere ed esposizioni itineranti che utilizzano, con o senza scopo di lucro, l'utilizzo di qualsiasi specie animale
2. L'allestimento di bancarelle, mercati, mostre, fiere ed esposizioni sul territorio comunale è soggetto ad autorizzazione igienico-sanitaria che viene rilasciata dalla Civica Amministrazione su conforme parere dei competenti servizi Veterinari relativi all'igiene ed al benessere degli animali. L'istanza va presentata almeno 30 giorni prima della manifestazione, con la medesima va indicata e dichiarata: la tipologia e la durata della attività da espletare, il numero degli animali presenti, la loro provenienza e le relative specie e razze, gli spazi adibiti al ricovero, all'attività ed all'isolamento sanitario con relativa planimetria, l'assolvimento delle prescrizioni veterinarie, il fine non commerciale dell'attività.
3. I box, i recinti e comunque le strutture in cui vengono stabulati gli animali esposti devono essere di dimensioni idonee a garantire il benessere degli animali ed il normale svolgimento delle attività etologiche tipiche della specie detenuta, in conformità con quanto disposto dalla Legge

189/2004. In particolare per i cani ed i gatti si applicano i seguenti parametri dimensionali:

<u>CANI</u>	<u>Da 1 a 5 soggetti</u>	<u>Più di 5 soggetti</u>
Adulti taglia grande	4 mq. cadauno	3 mq. cadauno
Adulti taglia media	3 mq. cadauno	2 mq. cadauno
Cuccioli dai 5 mesi in su e adulti taglia piccola	1,5 mq. cadauno	1 mq. cadauno

<u>GATTI</u>	<u>Dimensioni per soggetto</u>
Cuccioli di 5 – 6 mesi	0,5 mq.
Adulti	1 mq.

4. Non è permessa la detenzione promiscua di cani e gatti nel medesimo recinto o gabbia, né la detenzione di razze della stessa specie incompatibili tra di loro; Ogni animale dovrà disporre di adeguato quantitativo di acqua fresca potabile continua e pulita da bere, distribuita in contenitori singoli per cani/gatti o gruppi di essi appartenenti allo stesso allevamento.

Le gabbie per i gatti dovranno essere munite di apposito contenitore per escrementi;

Ogni animale dovrà disporre di idoneo riparo.

5. Il pavimento di ogni box non deve essere a rete e deve essere costituito da materiali lavabili, tenuto in buone condizioni e privo di scheggiature od altre asperità che possano creare danneggiamento. I recinti e le gabbie degli animali esposti debbono essere isolati dai visitatori a mezzo di barriere protettive, poste a distanza sufficiente da impedire che il visitatore possa toccare la gabbia o gli animali.

6. Durante i mesi invernali ed estivi e qualora il clima lo richieda, le strutture espositive debbono essere riscaldate/ventilate in modo adeguato e proporzionale al numero degli animali.

Dovrà essere sempre garantita l'ombreggiatura artificiale o naturale per le mostre all'aperto.

7. E' vietata l'emissione di musiche, suoni assordanti o luci violente o intermittenti a scopo di intrattenimento, onde non costituire sovraeccitamento e stress degli animali esposti.

8. Tutti gli animali in concorso o gara dovranno essere muniti di microchip identificativo e scortati dal previsto certificato (o del libretto sanitario) al fine di comprovarne la provenienza e la proprietà. E' fatto divieto di porre in vendita gli animali oggetto di esposizione e di pubblicizzare in qualsiasi modo la vendita presso allevamenti, pensioni o strutture varie. Tale divieto dovrà essere specificatamente previsto in appositi avvisi al pubblico.

9. Gli animali esposti devono essere stati preventivamente sottoposti ad un piano vaccinale per tutte le malattie trasmissibili previste. Allo scopo necessiterà il corredo di idonea certificazione sanitaria, stilata in data non anteriore ai 10 giorni, che attesti lo stato di buona salute.

E' fatto obbligo agli organizzatori di indicare il numero di animali presenti.

E' vietato ai visitatori alimentare gli animali in esposizione o arrecare loro molestie. E' necessaria opportuna cartellonistica a riguardo, realizzata e posizionata a cura degli organizzatori.

Gli animali dovranno essere movimentati nel rispetto delle normative vigenti: è consentito il trasporto di animali, anche in numero superiore a 1, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete o altro analogo mezzo idoneo che, se installati, in via permanente, devono essere autorizzati. E' fatto divieto di stabulare gli animali all'interno degli automezzi di trasporto per tutta la durata della mostra. Il trasporto deve sempre avvenire nel rispetto delle esigenze etologiche della specie, del benessere animale e della sicurezza.

Art. 18 - Divieto di accattonaggio con animali

1. È fatto assoluto divieto di detenere o utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio.
2. Oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento, in caso di recidiva, gli animali saranno sottoposti a confisca.

Art. 19 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio

1. È fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo.
2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione. Esse hanno l'obbligo di non esporre animali malati e/o stressati. Le adozioni dovranno comunque essere perfezionate in sede, secondo i termini di Legge (es. microchip ecc.).
3. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Art 20 - Spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali

1. Non saranno permessi, su tutto il territorio comunale, esposizioni, spettacoli o intrattenimenti pubblici o privati che comportino l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche, che possono arrecare loro situazioni di stress o eccessive sollecitazioni da parte del pubblico. Il divieto di cui sopra non si applica a fiere, mercati, mostre, esposizioni, concorsi o gare regolarmente autorizzate ed effettuate nel rispetto della normativa vigente.
2. È vietata altresì qualsiasi forma di addestramento di animali finalizzata alle attività di cui al presente articolo, che prevedono il maltrattamento degli stessi.
3. Per quanto concerne gli animali di cui al comma 1, è consentito l'attendamento ai circhi, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e dei requisiti prescritti dalla Commissione CITES <Criteri per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre viaggianti>, fermo restando la necessità del parere veterinario per il nulla osta all'attendamento dei circhi.
4. È vietato l'impiego di animali di qualsiasi specie come richiamo del pubblico per esercizi commerciali, mostre e circhi.
5. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la sospensione immediata dell'attività oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Art. 21 – Criteri per il mantenimento degli animali nei circhi

1. Fermo restando il rispetto di tutti i criteri generali stabiliti dalla Commissione Scientifica CITES per la detenzione degli animali nei circhi nonché le normative vigenti in materia, è fatto obbligo rispettare le norme sanitarie per la circolazione degli animali da circo tra gli Stati membri, previste dal Regolamento (CE) N.1739/2005 della Commissione del 21.10.2005:
 - gli operatori circensi devono mantenere un registro degli animali presenti nel circo e un registro delle località debitamente aggiornati; devono provvedere affinché tutti gli animali, presenti nel circo, siano provvisti di passaporti debitamente aggiornati; devono informare l'autorità competente dello Stato membro in cui si trova il circo, almeno dieci giorni lavorativi prima della partenza, dell'intenzione di quest'ultimo di spostarsi in un altro Stato membro; devono provvedere affinché ogni animale, presente nel circo, sia tenuto in modo tale da impedire contatti diretti e indiretti con eventuali animali non registrati a norma;

- il veterinario ufficiale dello Stato membro di partenza, prima che il circo si sposti in un altro Stato membro, deve provvedere a verificare che il luogo di partenza non sia soggetto ad ulteriori restrizioni in materia di salute animale; deve accertare lo stato di buona salute di tutti gli animali presenti nel circo; deve verificare che il registro degli animali presenti sia completo e aggiornato; deve verificare che i passaporti degli animali presenti siano aggiornati.

2. E' vietato utilizzare negli spettacoli animali prelevati direttamente in natura, perché tale pratica contrasta con il benessere psicofisico degli animali stessi; il reperimento di nuovi esemplari deve, pertanto, avvalersi di soggetti riprodotti in cattività.

3. Gli animali dovranno essere detenuti in strutture che permettano agli stessi di potersi liberamente sottrarre alla vista del pubblico. Non possono essere esibiti al di fuori della struttura per la quale è stata rilasciata la idoneità.

Titolo IV - CANI

Art. 22 . Identificazione e registrazione dei cani

1. E' obbligatorio provvedere all'identificazione e alla registrazione dei cani, in conformità alle disposizioni adottate dalla Regione ed alla ordinanza del 6 agosto 2008 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina.

2. Il proprietario o il detentore di un cane deve provvedere a far identificare e registrare l'animale, nel secondo mese di vita, mediante l'applicazione del microchip. Il proprietario o il detentore di cani di età superiore ai due mesi è tenuto a identificare e registrare il cane ai fini di anagrafe canina.

3. L'adempimento di cui al comma 2, quale atto medico-veterinario, deve essere effettuato:

a) dai veterinari pubblici competenti per territorio;

b) da veterinari libero professionisti, abilitati ad accedere all'anagrafe canina regionale, secondo modalità definite dalla Regione.

4. I veterinari di cui al comma 3 devono, contestualmente, all'applicazione del microchip, effettuare la registrazione nell'anagrafe canina dei soggetti identificati. Il certificato di iscrizione in anagrafe canina deve accompagnare il cane in tutti i trasferimenti di proprietà.

5. Il proprietario o detentore di cani già identificati ma non ancora registrati è tenuto a provvedere alla registrazione all'anagrafe canina entro 15 giorni dal possesso.

6. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai cani identificati, in conformità alla legge 14 agosto 1991, n. 281, mediante tatuaggio leggibile e già iscritti nell'anagrafe canina.

7. I veterinari pubblici e privati abilitati ad accedere all'anagrafe canina, nell'espletamento della loro attività professionale, devono verificare la presenza dell'identificativo. Nel caso di mancanza o di illeggibilità dell'identificativo, il veterinario libero professionista deve informare il proprietario o il detentore degli obblighi di legge.

8. Il comune è tenuto ad identificare e registrare in anagrafe canina, a cura del servizio veterinario pubblico, i cani rinvenuti o catturati sul territorio e quelli ospitati nei rifugi e nelle strutture di ricovero convenzionate; il titolare della struttura dove il cane è ricoverato e' il detentore dell'animale.

9. Il Sindaco e' responsabile delle procedure di cui al comma 8.

10. Il proprietario, possessore o detentore è tenuto a denunciare all'anagrafe canina la morte dell'animale ed eventuali cambiamenti di residenza entro quindici giorni dall'evento.

11. La scomparsa per qualsiasi causa del proprio cane deve essere comunicata entro 3 giorni successivi al servizio randagismo comunale, agli Organi di Polizia, al Servizio Veterinario dell'ASL, detentore dell'anagrafe canina ed al canile comunale.

12. Il comune dota la propria Polizia locale di almeno un dispositivo di lettura di microchip ISO compatibile, al fine dell'effettuazione dei controlli di prevenzione del randagismo.

13. Possono circolare senza guinzaglio e senza museruola:

* i cani da pastore nell'esercizio di conduzione o guardia del bestiame;

* i cani delle forze armate o di polizia quando utilizzati per servizio;

* i cani da caccia durante l'esercizio venatorio e l'addestramento

Art. 23 - Attività motoria e rapporti sociali

1. Chi tiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.

2. I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere, tranne quelli traumatizzati e sofferenti.

Art. 24 - Divieto di detenzione a catena

1. E' vietato detenere cani legati o a catena se non in casi di effettiva e particolare necessità e secondo quanto stabilito dal successivo comma 2.

2. Se indispensabile, l'uso della catena deve comunque essere assicurato all'animale il libero movimento con possibilità di raggiungere comodamente i contenitori dell'acqua, del cibo ed il riparo. La catena, munita di due moschettoni rotanti all'estremità, dovrà essere agganciata con un gancio scorrevole ad un cavo aereo posto ad altezza di almeno 0,5 metri da terra e la cui lunghezza sia di almeno cinque metri. La lunghezza della catena non dovrà essere inferiore a 3,5 cinque metri o maggiore in relazione allo spazio disponibile e tenuto conto del benessere animale. In tale ambito è vietato l'uso del collare a strozzo.

Art. 25 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi. E. fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio oppure tenere gli animali liberi ma con la museruola.

2. E. vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto e dotate di strumenti atti alla custodia dei cani all'esterno delle stesse.

Art. 26 - Aree e percorsi destinati ai cani

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature;

2. negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti;

3. anche in tali spazi è obbligatorio rimuovere le deiezioni solide lasciando pulito lo spazio sporcato dagli animali;

A tal fine l'Amministrazione Comunale predispone la realizzazione nel proprio territorio di aree di sgambamento, debitamente recintate e servite, ove i cani possano essere lasciati liberi da guinzaglio in condizioni di sicurezza.

Tali aree, disciplinate dal presente Regolamento, di proprietà comunale o comunque in uso a qualsiasi titolo all'Amministrazione Comunale, saranno individuate di volta in volta dall'Amministrazione Comunale e debitamente attrezzate ed indicheranno, con apposita cartellonistica, le norme comportamentali da tenere al loro interno.

L'Amministrazione Comunale mette a disposizione dei residenti nel comune di Taranto aree verdi attrezzate, per la socializzazione e la sgambamento dei cani.

Tali aree verranno individuate con provvedimenti gestionali successivi attraverso determinazioni congiunte del Dirigente della Direzione Ambiente e del Dirigente della Direzione Patrimonio

Le aree di sgambamento per cani sono costituite al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in spazi ampi, riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza del verde pubblico.

Per rendere agibili le aree attrezzate per gli scopi del presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale si fa carico delle seguenti opere:

- recinzione dell'area con paletti, preferibilmente in legno, e rete metallica plastificata con altezza minima pari a 1,80 m;
 - cancelletto pedonale di ingresso ad apertura libera munito di doppio catenaccio, per consentire l'apertura/chiusura sia dall'interno sia dall'esterno;
 - eventuale cancello carrabile per permettere l'accesso dei mezzi di servizio, dotato di serratura o catena con lucchetto;
 - fornitura e posa di panchine a disposizione degli accompagnatori;
 - fornitura e posa di cestini per la raccolta dei rifiuti;
 - presa d'acqua per l'abbeveraggio degli animali con fontanella a pulsante, se l'area dispone di allacciamento alla rete idrica ed alla rete fognaria;
 - cartello installato sul cancello d'ingresso pedonale con la dicitura "Area sgambamento cani"
- L'Amministrazione si farà inoltre carico dello svuotamento periodico dei cestini, della pulizia dell'area, della sua eventuale disinfestazione e disinfezione e dello sfalcio dell'erba per un numero pari almeno a 3 volte all'anno e comunque ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità.

Art. 27 - Accesso negli esercizi, uffici e mezzi pubblici

1. Laddove una norma di legge non disponga diversamente, è consentito l'accesso degli animali d'affezione in tutti i luoghi pubblici, a tutti gli esercizi pubblici e commerciali, nonché ai locali e uffici aperti al pubblico e su tutti i mezzi di trasporto pubblico e privato operanti sul territorio del Comune. In merito ai trasporti si precisa che non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.

2. Ai cani, accompagnati dal detentore a qualsiasi titolo, è consentito il libero accesso di cui al comma 1 purché obbligatoriamente muniti di guinzaglio non superiore a 1,5 mt e, solo all'occorrenza, museruola che verrà fatta indossare nel caso arrechino danno o disturbo ai cittadini presenti nel medesimo luogo. Tutti i cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari. Per i gatti e gli altri piccoli animali d'affezione è obbligatorio il trasportino. Il detentore a qualsiasi titolo deve aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso.

3. Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a quegli esercizi che, presentino comunicazione al Sindaco e al Servizio tutela animali. In tale ipotesi, sarebbe auspicabile la predisposizione di appositi e adeguati strumenti di accoglienza, atti alla custodia degli stessi durante la permanenza dei proprietari all'interno del medesimo esercizio. Non è consentito al Responsabile dell'esercizio commerciale vietare l'ingresso nei suddetti locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti.

4. I cani accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli Uffici Comunali.

5. Nel caso del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, tramite preventiva comunicazione telefonica se prenotati, di rifiutare il trasporto di animali di grossa e media taglia; quelli di piccola taglia sono sempre ammessi al trasporto, se tenuti in grembo. I gatti e altri piccoli animali di affezione alloggiati in un trasportino, sono sempre ammessi al trasporto. È fatto divieto di trasportare animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità. 6. Ai cani è consentito l'accesso muniti di guinzaglio e di eventuale museruola nelle

case di cura, nelle case di riposo e nelle apposite aree, ove previste, degli ospedali per far visita ai proprietari ricoverati.

6. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso in tutti i cimiteri purché muniti di guinzaglio, eventuale museruola e sempre che non arrechino disturbo alla quiete pubblica.

Art. 28 - Obbligo di raccolta degli escrementi

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico e nei cortili condominiali, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo e di depositarli nei contenitori per rifiuti solidi urbani.

2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino, area verde, area cani, ecc.) dell'intero territorio comunale.

3. I proprietari e/o detentori di cani che si trovano su area pubblica o di uso pubblico devono essere muniti di sacchetti di plastica, con o senza paletta, per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni solide prodotte dagli animali.

4. Tale obbligo non opera rispetto alle seguenti categorie di persone: non vedenti, ipovedenti, diversamente abili e persone con gravi difficoltà motorie.

Art. 29 - Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale

1. Il recupero dei cani randagi spetta al Servizio Veterinario della ASL.

2. I cani recuperati in quanto vaganti trovano accoglienza nel canile sanitario comunale, dove dovranno essere iscritti all'anagrafe canina, microchippati e sottoposti a sterilizzazione chirurgica; dovranno, quindi, essere reintrodotti nel loro ambiente, fatta eccezione per i cani morsicatori e per quelli rientranti nell'elenco delle razze pericolose.

3. I cani randagi, ricoverati nel canile sanitario comunale, se non reclamati entro sessanta giorni, possono essere ceduti gratuitamente a privati maggiorenni, che diano garanzie di buon trattamento, previa compilazione di apposita scheda di affidamento. I cani randagi, catturati da meno di sessanta giorni, potranno essere dati in affidamento temporaneo, sempre su parere del Servizio Veterinario per evidenti ragioni sanitarie. Gli affidi temporanei e le adozioni possono essere effettuati esclusivamente presso il canile sanitario comunale o con garante un'Associazione riconosciuta di volontariato animalista e sempre previa iscrizione all'anagrafe canina.

4. I cani vaganti sono recuperati dalle ASL in modo indolore e senza recare traumi agli stessi. Essi saranno condotti presso le strutture previste dalla L.R. N°12 del 3.4.1995 (Canile Sanitario) e, restituiti al proprietario o possessore dietro pagamento delle spese di recupero, mantenimento e cura.

5. Il cittadino che ritrovi un cane vagante bisognoso di cure, sul territorio comunale deve avvisare prontamente la Polizia Municipale per il suo recupero.

6. I cani di accertata proprietà (tatuati o microchippati) che non vengono riscattati dal proprietario entro i 60 giorni a far data dal ricevimento della notifica, saranno considerati liberi a tutti gli effetti e potranno essere dati in affidamento. Contestualmente, la Città di Taranto persegue il reato di abbandono ai sensi della legge 189/2004 e del relativo D. M. 23.3.2007.

7. La città di Taranto riconosce il/i Cane/i collettivo/i (come da art.7 LR 12/95). Sono cani collettivi quelli che vivono permanentemente per strada, in un giardino, in un caseggiato, in un quartiere o rione. Essi saranno curati assistiti, nutriti da una o più persone che provvederanno al loro benessere. Saranno sterilizzati a spese del Comune che, per eventuali danni, se ne assume la responsabilità, come da L.R. n.26/2006.

8. I cani non tatuati o microchippati, previo espletamento dei controlli sanitari, saranno dati in affidamento a chi ne fa richiesta. L'affidamento è considerato provvisorio per 60 giorni, durante i

quali il cane rimane di proprietà della Città che potrà effettuare controlli sul benessere degli animali. Trascorso tale termine, l'affidatario provvederà a formalizzare l'adozione definitiva.

9. Il recupero dei cani randagi, la permanenza nel Canile Sanitario e poi nei Rifugi del Comune e/o di Associazioni, la loro profilassi, ed altre attività connesse, sono regolate dalla L.R. N° 12/95 e dalla L.R. N°26/2006.

10. Gli animali non possono essere dati in affido, anche temporaneo, o adozione a coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamento di animali o che abbiano nel corso degli anni rinunciato alla proprietà di altri animali o li abbiano abbandonati. Per assicurare il rispetto delle condizioni di benessere degli animali, la Città può attivare controlli anche preventivi con particolare riferimento ai cani di razza molossoide o loro incroci, per i quali sono previsti ulteriori accertamenti.

11. La Civica Amministrazione può stipulare convenzioni con Associazioni di protezione animale iscritte all'albo regionale o con ambulatori veterinari accreditati per il ricovero presso le loro strutture dei cani, per controlli da effettuare sulle adozioni degli animali, per la realizzazione di attività finalizzate all'adozione degli animali abbandonati senza alcun costo per l'Ente civico.

12. La Civica Amministrazione, al fine del contenimento della popolazione canina, procede alla sterilizzazione dei randagi vaganti sul territorio, coadiuvata altresì dalle segnalazioni dei volontari, con particolare attenzione alle razze di tipo molossoide o ai loro incroci, degli animali adulti presenti presso le proprie strutture ricettive.

Art. 30 . Canile Sanitario e Rifugi

1. Il Comune è obbligato dalla L.R. 12/95 alla costruzione di un Canile Sanitario (art.8) dove accogliere i cani recuperati in quanto vaganti.

2. La gestione del Canile Sanitario è affidata al Comune. L'assistenza sanitaria deve essere garantita dalla ASL.

3. Il Comune è obbligato dalla L.R. 12/95 (art.9) alla costruzione dei Rifugi che possono essere gestiti dallo stesso o da Associazioni iscritte all'Albo Regionale di cui all'art.13 di sopraddetta Legge. In detti Rifugi troveranno accoglienza i cani provenienti dal Canile Sanitario.

Dal punto di vista funzionale e gestionale la normativa nazionale e regionale chiarisce come i canili debbano perseguire tre obiettivi prioritari:

- Assicurare la salute e garantire il benessere degli animali ospitati;
- Incentivare le adozioni;
- Assicurare la presenza delle associazioni di volontariato.

Art. 31 . Cantieri

1. I soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi riguardino zone ed aree interessate dalla presenza di cani debbono prevedere, a proprie cura e spese prima dell'inizio dei lavori ed in fase di progettazione ove possibile e compatibilmente con lo stato dei luoghi interessati dai lavori, un'adeguata collocazione temporanea e/o permanente per detti animali.

2. Tale collocazione di norma deve essere ubicata in una zona adiacente al cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali interessati dagli interventi; dovrà altresì essere consentita alle/ai canare/i, la possibilità di continuare ad alimentare gli animali.

3. Al termine dei lavori gli animali, previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti, dovranno essere rimessi sul loro territorio di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza, sotto la tutela delle/dei canare/i o dati in adozione.

Art. 32 - Detenzione dei cani da guardia

1. I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private da sorvegliare, purché non accessibili al pubblico.
2. Nei predetti luoghi o proprietà private deve comunque essere sempre esposto un cartello di avvertimento.
3. Qualora gli animali siano tenuti a catena dovranno comunque essere custoditi secondo le modalità previste dalle norme vigenti e dal presente regolamento.

Art. 33 Obbligo degli allevatori, possessori e venditori di cani a scopo di commercio

1. Fermo restando il generale obbligo di garantire il benessere degli animali, gli allevatori di cani, e i venditori di cani a scopo di commercio hanno l'obbligo di conservare certificazione di provenienza degli animali e registro di carico e scarico dei movimenti di cani allevati e/o venduti, per almeno tre anni. Il predetto registro dovrà essere costantemente aggiornato con l'indicazione dei dati riguardanti gli acquirenti degli animali venduti.

2. Premesso che è vietata la vendita di cani di età inferiore ai due mesi, nonché di cani non identificati e registrati in conformità alla ordinanza ministeriale del 6 agosto 2008 già menzionata, i possessori e venditori di cani a scopo di commercio dovranno vendere gli animali rilasciando all'acquirente, certificato attestante il buono stato di salute dell'animale.

Copia di tale certificato, dovrà essere conservato per almeno tre anni dal soggetto che lo rilascia anche per gli eventuali controlli da effettuarsi da parte degli organi di vigilanza. Il cane venduto o ceduto se adulto dovrà già essere identificato tramite microchip secondo i termini di legge, se cucciolo, di età comunque non inferiore ai 2 mesi (Ordinanza Ministero del Lavoro, della Salute, delle Politiche Sociali 06.08.2008) dovrà essere già microchippato.

All'atto della vendita e/o cessione dell'animale questa dovrà essere formalizzata secondo la normativa sull'Anagrafe Canina Regionale aggiornando i dati sul registro di carico e scarico.

Art. 34 - Documenti da portare al seguito

1. Il possessore o detentore di un cane ha sempre l'obbligo di portare al seguito originale o fotocopia autenticata del documento comprovante l'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina o certificato di avvenuto tatuaggio o di avvenuto inserimento di microchip.

2. Detti documenti dovranno essere esibiti su richiesta agli agenti delle forze dell'ordine, agli ispettori dell'A.S.L. , alle guardie zoofile (vedi art. 15 L/R 12/95) e/o ai soggetti appositamente incaricati.

3. Il trasgressore dovrà esibire entro cinque (5) lavorativi giorni il documento comprovante l'avvenuto tatuaggio o la microchippatura all'organo accertatore che avrà scritto sul verbale il termine massimo di esibizione del documento. Tale esibizione ha effetto liberatorio nei confronti dell'infrazione di cui al comma 1 disapplicando la connessa sanzione prevista dall'art. 52. In caso di mancata esibizione del documento nei cinque (5) giorni verrà applicata ulteriore sanzione oltre a quella minima già attribuita.

TITOLO V - GATTI

Art. 35- Definizione dei termini usati nel presente titolo

1. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.

2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.

3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gattaro" o "gattara".

Art. 36- Status dei gatti liberi e delle colonie feline

1. I gatti liberi e le colonie feline che vivono sul territorio comunale appartengono al Patrimonio Indisponibile dello Stato e sono tutelati dalla Città. Nel caso di episodi di maltrattamento e/o uccisione il Comune di Taranto persegue tali forme di reato ai sensi della legge 189/2004 e del relativo D.M. 23.3.2007.

2. I gatti liberi sono altresì tutelati dalla L.N. n°281/91 e dalla L.R. n°12/95.

Art. 37 - Compiti dell' Azienda Sanitaria

1. L' Azienda Sanitaria provvede, in collaborazione con il Comune ed in base alla normativa vigente, alla cura e sterilizzazione dei gatti liberi re-immettendoli in seguito all' interno della colonia di provenienza.

2. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata sia dall' Azienda Sanitaria, in collaborazione con il Comune e le associazioni di volontariato animalista, che dai/dalle gattari/e o da personale appositamente incaricato dall' Amministrazione Comunale.

Art. 38 . Sterilizzazione

1. Il Comune di Taranto concorre in base alla normativa vigente alla sterilizzazione dei gatti liberi. Procedo altresì alla sterilizzazione degli animali presenti presso le proprie strutture ricettive e quelle delle Associazioni convenzionate e non. Il recupero dei felini potrà essere effettuata, previa autorizzazione del Servizio Randagismo, sia dalle associazioni animaliste, sia dalle/dai gattare/i, sia da personale appositamente incaricato dalla Civica Amministrazione con la presenza delle Associazioni. Successivamente alla sterilizzazione i gatti liberi saranno rimessi nella colonia di appartenenza.

Art. 39- Detenzione dei gatti di proprietà

1. E' fatto assoluto divieto di tenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all' interno dell' abitazione, ovvero in rimesse o cantine senza possibilità di uscita. E' parimenti vietato, sia all' interno che all' esterno dell' abitazione, segregarli in trasportini e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.

2. Al fine di evitare e contenere l' incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che siano lasciati uscire all' esterno dell' abitazione e vagare liberamente sul territorio, è consigliabile che i proprietari o detentori provvedano alla sterilizzazione degli stessi.

Art. 40 - Colonie feline e gatti liberi

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Taranto che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dall' art. 544 ter del C.P., introdotto dalla Legge 189/2004.

2. Le colonie feline che vivono all' interno del territorio comunale sono censite dal Comune in collaborazione con l' Azienda Sanitaria, le associazioni ed i singoli cittadini. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.

3. E' vietato a chiunque ostacolare od impedire l' attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura (ciotole, ripari, cucce, lettiere, ecc.). Deve essere comunque sempre consentita la presenza di contenitori per l' acqua.

4. E' vietato, inoltre, predisporre strumenti finalizzati ad impedire la libera circolazione dei felini all' interno del loro habitat o che possano costituire per gli stessi fonte di pericolo o danno (reti, sbarramenti, onduline, ferri spinati ecc.)

5. Nelle aree interessate dalla presenza di colonie feline o gatti liberi potranno essere disposte, dalla Civica Amministrazione o dagli affidatari degli animali, cuce per il riparo degli animali nonché apposti cartelli informativi o segnaletici della presenza dei felini anche con l'indicazione della normativa a loro tutela.

Art. 41- Censimento delle colonie feline e dei gatti liberi sul territorio

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente e quanto stabilito dal precedente articolo, le colonie feline ed i gatti liberi che vivono all'interno del territorio comunale sono censiti, con i mezzi più opportuni, dal Comune in collaborazione con l'A.S.L. , le associazioni animaliste ed i singoli cittadini.

2. Finalità del Censimento è la mappatura delle colonie esistenti sia in aree pubbliche che private. In dette aree deve essere garantita la cura e l'alimentazione degli animali ivi stanziati.

3. L'elenco delle colonie è redatto e aggiornato dal Servizio Randagismo nella Città di Taranto ed è a disposizione dei cittadini secondo la normativa che regola l'accesso agli atti delle Pubbliche Amministrazioni.

Art. 42 - Attività di cura delle colonie feline e dei gatti liberi

1. Il Comune di Taranto, al fine di garantire il benessere e la cura della popolazione felina presente sul territorio comunale, riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattaro e gattara, si adoperano volontariamente e gratuitamente per la cura ed il sostentamento dei felini. Di ciascun affidamento verrà data comunicazione al Servizio Veterinario A.S.L. per un più agevole espletamento delle attività di vigilanza e controllo sanitario.

2. Alla/al gattara/o deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica o condominiale dell'intero territorio comunale. L'accesso ad aree private sarà disciplinato con un accordo fra le parti e qualora necessario con l'ausilio del servizio randagismo che provvederà a concorrere alla regolamentazione della attività della/del gattara/o (orari, siti di alimentazione ecc.).

3. Dette attività non possono comunque comportare nocimento all'igiene, salute ed incolumità dei cittadini residenti e non.

Art. 43 - Alimentazione dei gatti

1. Le/i gattare/i sono tenuti a rispettare le norme igieniche del suolo pubblico e privato relativamente allo spazio adibito ed utilizzato per l'alimentazione dei gatti, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia necessaria.

Art. 44 - Cantieri

1. I soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi riguardino zone ed aree interessate dalla presenza di gatti liberi o colonie feline debbono prevedere, a proprie cura e spese prima dell'inizio dei lavori ed in fase di progettazione ove possibile e compatibilmente con lo stato dei luoghi interessati dai lavori, un'adeguata collocazione temporanea e/o permanente per detti animali..

2. Tale collocazione di norma deve essere ubicata in una zona adiacente al cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate dagli interventi; dovrà altresì essere consentita alle/ai gattare/i, la possibilità di continuare ad alimentare gli animali.

3. Al termine dei lavori gli animali, previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti, dovranno essere rimessi sul loro territorio di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza.

Art. 45 - Custodia gatti vaganti.

1. La Civica Amministrazione può stipulare convenzioni con Associazioni il cui statuto preveda precisi compiti di protezione degli animali per il ricovero temporaneo dei gatti presso le loro strutture, per controlli da effettuare sulle adozioni degli animali ricoverati, per la realizzazione di attività finalizzate all'adozione degli animali abbandonati.
2. Il Comune di Taranto predispone, ove necessario, idonei ripari nei parchi, nei giardini e in altri spazi pubblici ove siano presenti colonie feline.

TITOLO VI RODITORI LAGOMORFI E MUSTELIDI D'AFFEZIONE

Art. 46 – Modalità di detenzione e misure delle gabbie.

Conigli.

I materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti; le gabbie non devono essere dotate di spigoli o superfici che possano provocare danni al coniglio stesso; non è consentito l'uso di gabbie col fondo a griglia. Il fondo deve essere coperto da uno strato di materiale morbido, assorbente e atossico.

E' vietato detenere conigli in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare.

Sono da evitare le gabbie chiuse su tutti i lati da pareti di plastica o vetro. Le gabbie per conigli devono avere lunghezza pari almeno a quattro volte la lunghezza dell'animale, con altezza tale da permettere all'animale la stazione eretta ed in ogni caso adeguata alla necessità di movimento dell'animale stesso.

E' vietata la detenzione permanente dei conigli in gabbia e deve essere loro garantito un congruo numero di uscite giornaliere.

La superficie minima delle gabbie per la detenzione temporanea dei conigli in transito presso negozianti è fissata in 0,5 mq., con un'altezza non inferiore a 40 cm., aumentata di 0,25 mq per ogni ulteriore esemplare.

Furetti.

Le gabbie per i furetti devono avere una dimensione minima di base pari a 0,5 metri quadri, con un'altezza minima di 80 cm. fino a due esemplari e dotati di un giaciglio angusto e totalmente buio.

E' vietata la detenzione permanente dei furetti in gabbia e devono essere loro garantite un numero congruo di uscite giornaliere.

Piccoli roditori

Le gabbie per le cavie, i criceti e per gli altri piccoli roditori devono avere una base minima di 0,24 metri quadri, con un'altezza minima di 30 cm, fino a due esemplari, con un incremento di 0,12 metri quadri per ogni ulteriore coppia.

Per gli scoiattoli le dimensioni minime devono rispettare le caratteristiche e le necessità delle singole specie (con sviluppo in altezza per le specie arrampicatrici) ed in ogni caso devono garantire all'animale un volume minimo pari a 0,54 metri cubi, con una dimensione di base minima di 0,25 metri quadri.

Per le specie non indicate è comunque necessario assicurare condizioni di detenzione compatibili con le loro caratteristiche etologiche. Tutte le gabbie devono essere dotate di accessori e di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

TITOLO VII . VOLATILI

Art. 47 - Detenzione di volatili

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.

2. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.

Art. 48 - Tutela dei volatili ornamentali

1. Chiunque detenga, a qualunque titolo, volatili ornamentali è tenuto a custodirli in gabbie che comunque non impediscano il volo.

2. Al detentore, a qualunque titolo, di volatili è fatto divieto di:

a) amputare le ali o altri arti, salvo che per ragioni chirurgiche o di forza maggiore, nel qual caso l'intervento deve essere eseguito da un medico veterinario;

b) mantenere i volatili legati a trespoli.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.

Art. 49 - Della popolazione di colombi

1. Negli edifici e nelle aree, pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni di colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati a cura dei proprietari e/o dei responsabili i seguenti interventi:

- pulizia e disinfezione delle superfici necessari al ripristino delle condizioni igieniche;

- interventi di tipo meccanico o strutturale a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione ed allo stanziamento dei colombi (dissuasori anti-stazionamento, occlusioni, reti di protezione, repellenti visivi, ecc.). Ogni intervento dovrà rispettare le regole di benessere degli animali.

2. E' possibile l'alimentazione dei colombi, possibilmente somministrando loro granaglie idonee al loro nutrimento, senza che ciò comprometta l'igiene del suolo pubblico e privato e ad una distanza non inferiore a 100 metri dai luoghi frequentati da soggetti particolarmente a rischio e precisamente: ospedali, altre strutture di ricovero e cure sanitarie (es. case di cura e di riposo, ambulatori medici), asili nido, scuole per l'infanzia e scuole elementari, aree giochi bimbi.

TITOLO VIII . ANIMALI ACQUATICI

Art. 50 - Detenzione di specie animali acquatiche

1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.

Art.51 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari

1. Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore ad un litro per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non dovrà mai avere una capienza inferiore a 30 litri d'acqua.

2. E. vietato l'utilizzo di acquari sferici.

3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio e/o la depurazione e/o l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

4. E' fatto obbligo ai detentori di tartarughe acquatiche palustri di origine autoctona di inviare comunicazione di possesso al servizio randagismo comunale indicante numero e specie.

5.E' fatto divieto di abbandono di detti esemplari in qualsiasi struttura artificiale o nell'ambiente.

6. Il servizio randagismo comunale in base alle comunicazioni di possesso ricevute, attiverà un censimento preliminare finalizzato ad ottenere l'aggiornamento sulla presenza di tali animali nell'ambito urbano, al fine di promuovere, gli accorgimenti più idonei per la prevenzione di abbandoni e per la difesa del patrimonio faunistico.

TITOLO IX PICCOLA FAUNA

Art. 52 – Piccola Fauna

1. In sintonia con i principi e le norme contenute nella Convenzione di Berna 19.09.1979, recepita con Legge 06.08.1981 n.503, nella Direttiva Habitat Consiglio CEE 92/43 21.05.1992, recepita con DPR 08.09.1997, n.357 e successive integrazioni, nonché nella Legge n.157/92, il Comune tutela le specie di piccola fauna di importanza nazionale durante tutte le fasi biologiche della loro esistenza, nel loro habitat naturale e durante le rotte di migrazione, svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta.

2. Le specie animali - le relative ed eventuali sottospecie, nonché le specie autoctone mediterranee o europee occasionalmente presenti sul suolo comunale - oggetto di tutela sono:

- a) tutte le specie appartenenti alla classe degli Anfibi;
- b) tutte le specie autoctone appartenenti alla classe dei Rettili;
- c) tutti i mammiferi, ad eccezione di talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole, a norma dell'art. 2.2 della Legge 157/92;
- d) tutti i crostacei di specie autoctone;
- e) tutte le popolazioni di specie endemiche e di importanza comunitaria di invertebrati dulciacquicoli e terragnoli.

E' tutelato, inoltre, l'intero popolamento animale proprio delle cavità ipogee ed è vietato detenere chiroteri di specie autoctone.

3. Sono vietate l'uccisione, il ferimento, la cattura, il maltrattamento in ogni sua forma, la detenzione a qualsiasi scopo, il trasporto, la traslocazione ed il commercio delle specie di cui al precedente punto, fatte salve le deroghe previste dalla vigente normativa nazionale e regionale.. Oggetto di tutela sono anche le uova e le forme larvali delle specie sopra elencate.

4. Chiunque detenga, a qualsiasi scopo e prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, individui appartenenti alle specie di cui al punto 2, è obbligato a denunciarne il possesso, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, mediante comunicazione scritta da inviare all'Ufficio competente per la tutela degli animali.

TITOLO X . FAUNA SELVATICA ED ESOTICA

Art. 53- Fauna selvatica

1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale ai sensi della Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992.

2. La Civica Amministrazione favorisce la presenza della fauna selvatica autoctona stanziale presente sul territorio urbano.

3. E' vietato a chiunque sul territorio comunale molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.

4. E' vietato a chiunque, fatte salve specifiche autorizzazioni, immettere allo stato libero od abbandonare in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico, esemplari di fauna selvatica alloctona e/o autoctona con acquisite abitudini alla cattività, detenuti a qualunque titolo.

5. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alla specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi dalla normativa vigente.

6. Restano salve le disposizioni in materia di commercializzazione e detenzione, a qualsiasi titolo, di animali vivi tutelati di cui alla Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 e successive modificazioni che recano norme sulla protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, nonché ogni altra disposizione vigente in materia di fauna selvatica.

7. Il prelievo di detti animali può essere effettuato solo nei casi previsti dalla legge. In ogni caso è vietata la detenzione di detti animali di cui al presente articolo in condizioni che non rispettino i ritmi fisiologici della loro attività.

8. L'opera di potatura ed abbattimento degli alberi nonché le opere di ristrutturazione degli edifici o qualsiasi altro tipo di intervento, non vanno effettuate nel periodo riproduttivo degli uccelli: Si devono prevedere l'adozione di misure idonee ad evitare la morte di nidiacei e/o la distruzione dei nidi.

9. Coloro che rinvencono esemplari vivi o morti appartenenti alla fauna selvatica devono darne comunicazione entro 48 ore a servizio randagismo che disporrà i provvedimenti del caso.

Art. 54- Fauna esotica

1. Si intendono per animali esotici le specie di mammiferi, uccelli e rettili facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei Paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni sul territorio nazionale.

2. L'allevamento per il commercio ed il commercio di animali di cui al precedente comma 1 sono disciplinati dalle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di commercio internazionale e sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione del Sindaco del Comune in cui l'attività' si svolge. La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata al Servizio veterinario della A.S.L. L'autorizzazione e' valida esclusivamente per l'allevamento ed il commercio delle specie animali indicate nella domanda. In caso di cessazione dell'attività' dovrà pervenire segnalazione al Sindaco entro 30 giorni.

3. Chi commercia animali esotici appartenenti a specie minacciate di estinzione è tenuto a dimostrarne, a richiesta, la legittima provenienza, ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modificazioni ed integrazioni. La detenzione l'allevamento ed il commercio di animali esotici in via d'estinzione sono disciplinati dalle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di commercio internazionale delle specie in via di estinzione.

4. Gli animali di cui sopra dovranno essere tenuti in luoghi e spazi idonei tenuto conto del numero, delle dimensioni degli esemplari e delle caratteristiche etologiche nonché nel rispetto delle caratteristiche comportamentali proprie di ogni specie e delle normative vigenti.

5. La detenzione ed il commercio di animali vivi che possono costituire pericolo per la salute o l'incolumità pubblica sono vietate salvo le eccezioni e le deroghe previste dalla normativa vigente e nel rispetto delle relative disposizioni.

TITOLO XI – EQUIDI

1. Oltre a quanto previsto nelle disposizioni generali, gli equidi dovranno essere custoditi in ricoveri dotati delle minime dimensioni di seguito riportate:

		BOX	POSTA
Equidi selezionati da riproduzione	Stalloni e fattrice	3 m. x 3 m.	
	Fattrice + redo	3 m. x 4 m.	
Equidi da sella, da turismo, da macello a fine carriera	Taglia grande (equidi "pesanti" o da traino)	3 m. x 3 m.	2.20 m . x 3.5 m.
	Taglia media (equidi da attacco, da sella, da concorsi e gare ippiche)	3 m. x 3 m.	1.8 m. x 3 m.
	Taglia piccola (equidi di altezza al garrese inferiore a 1,45 m. – pony-)	2.5m. x 2.5 m.	1.6 m. x 2.8 m.

2. L'altezza dei ricoveri non deve essere inferiore ai 3.00 m. di media.
3. E. fatto assoluto divieto di tenere i cavalli sempre legati in posta.
4. E. preferibile utilizzare in occasione dei concorsi ippici i box prefabbricati anziché le poste.

TITOLO XII CANILI

Art. 55 – Cessione del proprio cane al canile comunale.

1. Il proprietario del cane, nel caso in cui per gravi motivi da provare con apposita documentazione che dovrà essere esaminata dalla Direzione Ambiente sia impossibilitato a tenere con sé l'animale, può chiedere all'apposito Servizio "randagismo" Comunale l'autorizzazione a consegnarlo presso il canile sanitario comunale.
2. Al momento della consegna, il proprietario, possessore o detentore deve sottoscrivere una dichiarazione di rinuncia all'animale stesso, in modo che l'animale possa essere ceduto a terzi in adozione. Fino all'adozione il proprietario rinunciatario dovrà garantire il mantenimento dell'animale secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali..
Dovrà essere compilato un elenco dalla Direzione ambiente con tutti i nominativi dei rinunciatari alla proprietà dei cani, al fine di evitare che gli stessi possano adottare altri animali in seguito.

Art. 56 – Adozioni, sterilizzazioni, modalità di detenzione.

1. Qualsiasi struttura convenzionata con il Comune che ospiti cani e gatti dovrà facilitarne il più possibile l'adozione da parte di privati; a tale scopo dette strutture dovranno essere aperte al pubblico in orari che consentano al maggior numero di cittadini possibile di visitare i cani ospitati. Gli orari di apertura devono essere esposti all'ingresso delle strutture.
2. Gli affidi e le adozioni di cani e gatti potranno essere effettuati presso il canile comunale, sulla base di appositi moduli
3. La pratica della sterilizzazione di cani e gatti, che deve essere incentivata in ogni forma, è obbligatoria nei canili pubblici e privati convenzionati.
4. L'ASL (L.R. n. 12/95) provvederà alla sterilizzazione di tutti i cani presenti nei canili comunali e convenzionati, secondo l'organizzazione delle attività del Servizio Veterinario.

TITOLO XIII DISPOSIZIONI FINALI

Art 57. Sanzioni

1. Chiunque commette una violazione del presente Regolamento, che non sia già punita da altra norma di legge e fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia, è soggetto al pagamento di una somma da euro 100,00 ad euro 600,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n 689. Per gli stessi articoli la sanzione è proporzionata anche in relazione al numero di animali coinvolti nella violazione.
2. L'inosservanza dell'art. 17, ovvero mancanza di atto autorizzativo, comporterà l'immediata sospensione o chiusura della manifestazione, e il contravventore, ai sensi del DPR n. 320/1954 (Regolamento di Polizia veterinaria), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 258,23 ad € 1.291,14 così come previsto dall'art. 6 comma 3 della Legge 2 giugno 1988 n. 218.
3. La violazione compiuta nell'esercizio di un'attività di allevamento, trasporto, addestramento e simili, o comunque commerciale, subordinata al rilascio di un'autorizzazione, licenza o altro atto

di consenso comunque denominato, comporta l'obbligo di sospensione dell'attività, fino a che non venga rimossa l'inadempienza, e la successiva revoca del titolo abilitativo, qualora l'infrazione permanga oltre 30 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione o qualora lo stesso tipo di infrazione sia sanzionata più di due volte, tranne eventuali casi in cui è previsto diversamente ai sensi del presente Regolamento.

4. Al fine di assicurare una corretta e puntuale applicazione del presente Regolamento, delle leggi e di altri Regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali, il Servizio competente per la tutela degli animali, in collaborazione con la Polizia Locale provvede alla redazione ed alla diffusione capillare, con periodicità almeno annuale, di campagne informative anche presso scuole, sedi comunali, associazioni, negozi di animali, allevamenti, ambulatori veterinari.

5. si applicano a favore della Regione Puglia tutte quelle sanzioni previste dalla LR 12/95 articolo 17

1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 154,93 ad € 516,45.

2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'Anagrafe di cui al comma 1 del precedente art. 3 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 38,48 ad € 232,41.

3. Chiunque, avendo iscritto il cane all'Anagrafe di cui al comma 1 del precedente art. 3, omette di sottoporlo al tatuaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 25,82 a € 154,93.

4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2582,28 a € 5.16457.

5. Il detentore del cane che non denuncia la variazione di residenza, la cessione, lo smarrimento, la morte dell'animale, come previsto dalla presente legge, è punito con una sanzione amministrativa da € 77,47 a € 464,81.

6. Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo saranno riscosse dalla Regione secondo le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e confluiranno sull'apposito capitolo 3061150 denominato «Entrate rivenienti da sanzioni amministrative di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281».

Art 58. Sanzioni.

1. La competenza ad applicare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al precedente articolo è del Comune in cui si verifica l'infrazione.

Art. 59- Vigilanza.

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo Forestale, dello Stato, Servizi Veterinari ASL, polizia provinciale, e Guardie Zoofile Volontarie di appartenenza alle Associazioni riconosciute.

Art 60 – Danni al Patrimonio Pubblico.

1. In aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste dal presente Regolamento, in caso di danneggiamento del Patrimonio Pubblico in conseguenza di una carente sorveglianza dei propri animali, l'Amministrazione Comunale esigerà dal trasgressore il risarcimento del danno calcolato.

Art. 61 – Collaborazione con Associazioni, servizi veterinari e privati.

1. Per tutti i compiti di propria competenza e per particolari problematiche non contemplate

dal presente Regolamento il Comune può avvalersi delle Associazioni animaliste, protezionistiche ed ambientaliste riconosciute operanti sul territorio a livello nazionale e locale, dei servizi veterinari pubblici o privati.

Art. 62 – Integrazioni e modificazioni.

1. Il presente Regolamento potrà essere successivamente modificato od integrato al fine di uniformarlo ad eventuali future normative provinciali, regionali e nazionali in tema di tutela e benessere degli animali d'affezione.

Art. 63 - Incompatibilità ed abrogazione di norme.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.